

PROCEDURA NEGOZIATA – IND 07/2026

LETTERA DI INVITO

OGGETTO: “FVG 1 – FVG 2 Nuovo impianto di illuminazione della pista ciclabile in Comune di Aquileia”.

PREMESSE

Ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. d), del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito Codice), con specifica decisione di contrarre, Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. (→ di seguito anche “FVG Strade S.p.A.” o “Stazione Appaltante”) ha deliberato di avviare una procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto in oggetto.

La presente lettera di invito contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura negoziata rubricata sub. IND 07/2026, alle regole di compilazione e presentazione dell'offerta, al procedimento di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni propedeutiche all'affidamento in questione.

Previa validazione dd. 03.08.2026 prot. 1797-P, il progetto dell'appalto in oggetto è stato approvato con provvedimento n. 1987-P dd. 08.09.2026.

La durata del procedimento è di mesi 3 (tre), salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'art. 1, co. 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice. Il termine decorre dalla trasmissione della lettera di invito agli operatori economici (di seguito: O.E.) e termina alla data di aggiudicazione dell'appalto alla migliore offerta.

Il luogo di svolgimento dell'appalto è la Provincia di Udine della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia [codice NUTS ITH42].

La procedura è espletata digitalmente mediante la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguente URL <https://eappalti.regione.fvg.it> (→ di seguito solo “PAD”), all'interno dell'area “RDO online” (→ di seguito “RDO”) relativa alla medesima procedura.

Per quanto riguarda gli ulteriori obblighi di trasparenza, si rinvia alla sezione “Società Trasparente” del sito istituzionale (<https://www.fvgstrade.it/>).

Il procedimento è stato preceduto dall'avviso di ricerca di mercato prot. n. 1044-P dd. 17.04.2026, pubblicato in pari data. Con riferimento all'art. 48, co. 2, del Codice, si rappresenta che, nell'ambito delle manifestazioni di interesse ricevute, non è emerso alcun interesse transfrontaliero certo.

1. PIATTAFORMA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del d.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, co. 2, del codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alla lettera di invito e a quanto previsto nel documento denominato “Istruzioni_Operative_Invito_v1.0 (2)”.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo strettamente

necessario a ripristinare il normale funzionamento della PAD e la proroga del medesimo termine per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di trasmissione della lettera di invito alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nella presente lettera di invito e nel documento "Istruzioni_Operative_Invito_v1.0", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'art. 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del d.lgs. 82/2005 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del d.lgs. 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato Membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno Stato Membro dell'Unione Europea;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l'inserimento a sistema delle proprie offerte devono essere effettuate contattando il call center del gestore del Sistema Telematico al numero verde 800098788 (post selezione 7) da rete fissa, al numero 040 0649013 per chiamate dall'estero o da telefono cellulare, all'indirizzo di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it. Si precisa, inoltre, che al suddetto call center non possono essere posti quesiti di carattere amministrativo. Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra, le stesse devono essere effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 STAZIONE APPALTANTE

PUNTI DI CONTATTO	
Denominazione S.A.	Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sito istituzionale	https://www.fvgstrade.it/
Indirizzo della sede legale	Scala dei Cappuccini 1 – 34131 TRIESTE
Piattaforma di e-Procurement	https://eappalti.regione.fvg.it
PEC eAppaltiFVG	eappalti@certregione.fvg.it
U.O. Gare e Contratti	gare.contratti@fvgs.it
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	
ing. Luca Vittori	luca.vittori@fvgs.it

2.2 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Lettera di invito;
- 2) Schema di Contratto;
- 3) Progetto;
- 4) Allegato A.1) Modello - Istanza di partecipazione;
- 5) Allegato A.2) Modello - Dichiarazione accettazione condizioni generali di partecipazione;
- 6) Allegato A.3-bis) Modello – Dichiarazione complementare al DGUE;
- 7) Allegato A.4) Modello – Dichiarazioni per avalimento;
- 8) Allegato A.5) Modello - Dichiarazioni previste dall'art. 102, co. 1 lett. b) e lett. c), e dall'Allegato II.3 del d.lgs. 36/2023;
- 9) Allegato E.1) Modello – Dichiarazioni a corredo dell'offerta economica;
- 10) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa "Istruzioni_Operative_Invito_v1.0";
- 11) Istruzioni per la compilazione del DGUE – operatore economico.

La documentazione completa è disponibile sulla PAD nella sezione "Allegati" posizionata all'interno della RDO.

2.3 CHIARIMENTI

È possibile ottenere informazioni e/o chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da trasmettere utilizzando l'apposita area "Messaggi" della RDO cui il quesito si riferisce, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti devono pervenire almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non sono fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile sono fornite almeno 2 (due) giorni prima della scadenza del termine. Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

fissato per la presentazione delle offerte, mediante riscontro individuale o, qualora la questione rivesta interesse generale, pubblicazione in forma anonima sulla PAD.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.4 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal d.lgs. 82/2005, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del d.lgs. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del d.lgs. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. INFORMAZIONI GENERALI

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO ED IMPORTO

IND 07-2026		
Oggetto: FVG 1 – FVG 2 Nuovo impianto di illuminazione della pista ciclabile in Comune di Aquileia.		
CUP: I81B15000180005	CIG: BB5197A50B	CUI: L01133800324202500017
Codice: DA 55-2025	CPV: 45316110-9	Codice ATECO: 43.21.03
R.d.O.: rfq_121761		
Importi		
Importo dell'appalto	€ 1.006.742,65	
Costi della manodopera (scorporati ai sensi dell'art. 41, co. 14, del Codice)	€ 178.308,46	
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (scorporati ai sensi dell'art. 41, co. 14, del Codice)	€ 17.000,59	

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

In conformità all'art. 120, co. 9, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Importo a base d'asta	Opzioni	Valore Massimo ex art. 14, co. 4, del Codice
€ 1.006.742,65	€ 201.348,53	€ 1.208.091,18

Si precisa che la mancata suddivisione in lotti è giustificata dalla natura unitaria dell'opera. Le lavorazioni previste sono tra loro strettamente interdipendenti sul piano esecutivo, sicché qualsiasi parcellizzazione genererebbe costi di coordinamento sproporzionati rispetto ai benefici concorrenziali attesi. L'affidamento unitario non costituisce pertanto aggregazione artificiosa bensì scelta tecnica e organizzativa imposta dall'oggettiva uniformità dell'intervento.

Ai fini della partecipazione non è obbligatorio eseguire un sopralluogo assistito ed attestato dalla Stazione Appaltante presso l'area oggetto dell'intervento cui si riferiscono i lavori e servizi da affidare.

3.2 COSTI DELLA MANODOPERA - INDICAZIONE CCNL APPLICABILI

Ai sensi dell'art. 41, co. 13, del Codice, i costi della manodopera - che la Stazione Appaltante ha indicativamente stimato - sono stati calcolati sulla base degli elementi esposti nel Quadro di Incidenza della Manodopera (elaborato R._06), messo a disposizione dei concorrenti assieme alla documentazione progettuale.

I costi della manodopera sono indicati separatamente dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 41, co. 14, del Codice, al fine di assicurare la trasparenza della stima e di consentire agli operatori economici di parametrare a essi i propri costi. Tale indicazione separata non sottrae i costi della manodopera all'importo posto a base di gara sul quale è formulato il ribasso, secondo quanto precisato al paragrafo 17 ("Offerta Economica"). L'operatore economico che intenda dichiarare, nell'Allegato E.1, costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla Stazione Appaltante è tenuto a dimostrare che la riduzione deriva da una più efficiente organizzazione aziendale ovvero dalla fruizione di sgravi fiscali o contributivi, restando in ogni caso preclusa ogni giustificazione riferita ai trattamenti salariali minimi inderogabili ai sensi dell'art. 110, co. 4, del Codice.

Ai sensi dell'art. 11, co. 2, del Codice, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (F012).

È facoltà degli operatori economici indicare il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele, previa formalizzazione della dichiarazione di equivalenza nell'Allegato A.5 [→ di cui *infra*].

Come stabilito dall'art. 3, co. 1, dell'Allegato I.01 del Codice, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla Stazione Appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 3 co. 2, dell'Allegato I.01 del Codice si considerano equivalenti al "*CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative - F012*" i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F015 e F018.

Al di fuori di tali ipotesi, l'equivalenza del diverso contratto collettivo indicato è oggetto di valutazione in relazione alle garanzie economiche e normative offerte, secondo i parametri stabiliti dall'art. 4 dell'Allegato I.01 al Codice.

3.3 MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

L'intervento è finanziato con fondi assegnati dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

3.4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso offerto, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara con l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque).

Nei limiti consentiti dall'art. 54 del Codice, si procede all'applicazione dell'istituto dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del "Metodo A" dell'Allegato II.2 del Codice.

3.5 DURATA

Il termine di esecuzione dell'appalto è di 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori (art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto).

Ai sensi dell'art. 32, co. 9, dell'Allegato I.7 del Codice, l'esecutore deve presentare, ai fini della sua approvazione da parte della Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato secondo quanto disciplinato dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17, co. 8, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., l'esecuzione dell'appalto può essere iniziata, per motivate ragioni, prima della stipulazione del contratto. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, co. 9, del Codice.

3.6 PENALI

Le penali sono determinate nella misura fissata dall'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3.7 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a) dell'Allegato I.7 del Codice, il corrispettivo è determinato **a misura**.

Il prezzo convenuto all'esito della gara potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti e le condizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

3.8 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 125 del Codice e dell'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 (venti) per cento da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, anche nel caso di consegna dei lavori/prestazione dei servizi in via anticipata o d'urgenza.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, co. 3, del Codice con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3.9 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento delle prestazioni contrattuali è effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.

Le modalità di pagamento – compresi i pagamenti in acconto - sono regolate dagli artt. 23 e ss. del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 29, co. 10 e co. 11 del D.L. 19/2024, convertito con L. 56/2024 e s.m.i., nell'ambito degli appalti pubblici di realizzazione di lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il RUP verifica la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al D.M. previsto dall'art. 8, co. 10-bis del D.L. 76/2020 (attualmente il D.M. 143/2021).

3.10 REVISIONE PREZZI

Si rinvia a quanto previsto dall'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete;
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, co. 2, lett. g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), del Codice.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, co. 4 e 5, del d.lgs. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Sono espressamente richiamate le disposizioni dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., ove transitoriamente applicabile, e dell'art. 95 del d.lgs. 14 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i. (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza).

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Salvo temporanea impossibilità tecnica, la Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al Fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

I medesimi requisiti di ordine generale devono essere posseduti da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) e h) del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1 SELF-CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self-cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico inserisce, anche nel FVOE, la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate e indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, co. 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al co. 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore/consorzio interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso la Stazione Appaltante negli ultimi tre anni.

In conformità a quanto stabilito dall'art. 1, co. 6, u.p. dell'Allegato II.3 del Codice, sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla Stazione Appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'art. 1, co. 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

Come requisito di idoneità professionale, il concorrente – e ogni componente di un O.E. plurisoggettivo – deve dichiarare di essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. L'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia deve possedere - e dichiarare - l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso di attestazione, in corso di validità, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione nella categoria prevalente OG10 class. III-BIS, in conformità a quanto deciso dalla V Sezione del Consiglio di Stato con sentenza dd. 02.07.2026 n. 5284 (*"Nel caso in cui, come nella specie, la stazione appaltante si riserva il diritto di imporre all'appaltatore l'aumento delle prestazioni di un ulteriore 20% del valore dell'appalto, l'appaltatore deve essere qualificato per il totale dell'importo sin dal momento della partecipazione alla gara mediante la presentazione dell'offerta, a garanzia dell'interesse pubblico alla corretta esecuzione dell'opera e della par condicio tra operatori economici effettivamente qualificati"*).

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

Requisiti di Qualificazione			
Categoria Unica di Qualificazione	Categoria	Classifica	Importo
	OG10	III-BIS	€ 1.208.091,18

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate nell'art. 2, co. 2, dell'Allegato II.12 del Codice.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), del Codice, i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. f), del Codice ed i soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. g) e h), del Codice i requisiti di qualificazione richiesti - ai sensi dell'art. 100, co. 4 del Codice - per l'impresa singola devono essere soddisfatti dal raggruppamento/consorzio/aggregazione nel suo complesso. Le quote di partecipazione al raggruppamento/consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. L'incremento premiale del quinto della propria classifica si applica altresì a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. La carenza *ab origine* del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori che la singola associata si è impegnata ad eseguire è causa di esclusione dell'intero raggruppamento, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo nel suo insieme sia comunque in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione integrale dei lavori.

In conformità all'art. 67, co.1, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., la disciplina relativa ai consorzi stabili di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d), del medesimo Codice è la seguente:

- qualora il consorzio esegua l'appalto esclusivamente con la propria struttura, senza designare imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate (→ sistema del "*cumulo alla rinfusa*");
- nel caso in cui il consorzio esegua l'appalto tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati soltanto da queste ultime in proprio oppure mediante avalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice.

Salvo temporanea impossibilità tecnica, la Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di qualificazione accedendo al Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. e), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente lettera di invito.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del Codice, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100, co. 4, del Codice.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

Nel contratto di avvalimento, le parti specificano le dotazioni tecniche, le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente al fine di acquisire uno o più requisiti di partecipazione alla presente procedura di gara. In particolare, ai sensi dell'art. 26 dell'Allegato II.12 al Codice, il contratto di avvalimento per la qualificazione in gara deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 372, co. 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni

oggetto del contratto.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti di legge.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché un proprio "Allegato A.3-bis";
- b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avalimento e dichiararli nell'ambito della documentazione presentata;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

La mancata indicazione delle dotazioni tecniche e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, co. 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Nel caso in cui un Consorzio o un Consorzio Stabile rivesta il ruolo di ausiliaria - ai sensi dell'art. 67, co. 7, del Codice - possono formare oggetto di avalimento esclusivamente i requisiti acquisiti e maturati direttamente dal medesimo consorzio. Tali requisiti devono essere specificamente indicati nell'attestazione di qualificazione SOA, in conformità alle disposizioni normative vigenti.

8. SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto con le modalità previste dall'art. 119 del Codice.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, co. 1 lett. d), del Codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria OG10.

Non è consentito il ricorso ad ulteriore subappalto (c.d. "subappalto a cascata") delle lavorazioni oggetto del presente appalto, in ragione della necessità di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

Le istanze di autorizzazione al subappalto sono prese in esame a condizione che, all'atto dell'offerta, siano state indicate le prestazioni che si intendono subappaltare o concedere in cottimo. A questo proposito si rappresenta che un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, comporta l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto.

In particolare, l'affidatario, ai sensi dell'art. 119, co. 4, del Codice, può affidare in subappalto le attività comprese nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, purché: a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e/o le prestazioni da eseguire; b) non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 119, co. 4, lett. b), del Codice; c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori e le parti di opere ovvero i servizi e le forniture, o parti di essi, che si intende subappaltare.

I contratti di subappalto sono stipulati con piccole e medie imprese in misura non inferiore al 20% (venti per cento) delle prestazioni subappaltabili. Il concorrente può motivatamente indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento

delle prestazioni che intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Salvo impossibilità tecnica, il controllo della dichiarazione del subappaltatore, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del Codice e il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 100 del Codice, viene effettuata mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico.

I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore sono effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Sono fatte salve le ipotesi previste dall'art. 119, co. 11, del Codice nell'ambito delle quali la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 del medesimo articolo l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

Ai sensi dell'art. 119, co. 2, del Codice l'affidatario comunica tempestivamente al Responsabile Unico del Progetto, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, almeno 3 (tre) giorni prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, co. 3, lett. d), del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, co. 3, del Codice.

Nei contratti di subappalto e nei sub-contratti deve essere obbligatoriamente prevista l'inserzione di clausole di revisione dei prezzi, applicabili alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto. Tali clausole devono essere determinate in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 dell'Allegato II.2-bis del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. e trovano applicazione al verificarsi delle specifiche condizioni oggettive previste dall'articolo 60, co. 2, lett. a), del medesimo Codice.

L'Appaltatore trasmette la dichiarazione sostitutiva di certificazione predisposta dal Subappaltatore e dal Sub-Contraente per l'identificazione del cd "Titolare Effettivo" (in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia).

In caso di ricorso al subappalto, l'affidatario è tenuto a curare il coordinamento dei subappaltatori operanti nella sede oggetto del contratto, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Il piano di sicurezza predisposto dal/dai subappaltatore/i dovrà essere consegnato alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119, co. 7, del Codice prima dell'inizio dell'attività. In ottemperanza all'art. 26, co. 5, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., nel contratto di subappalto devono essere specificamente indicati a pena di nullità, ai sensi dell'art. 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Nel caso di subappalto, gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente dalle altre competenze nel relativo contratto tra aggiudicatario e subappaltatore. La Stazione Appaltante verifica che l'Appaltatore committente corrisponda i costi della sicurezza all'impresa subappaltatrice.

Ai sensi dell'art. 119, co. 6, del Codice, l'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'Appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'art. 11, co. 2-bis, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo art. 11, co. 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi della predetta disposizione.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore indicati al paragrafo 3.2 della presente lettera di invito, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, il concorrente deve dichiarare di riservare, in caso di aggiudicazione e di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle stesse all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai

36 anni).

Tenuto conto della tipologia di intervento, del mercato del lavoro di riferimento, e in considerazione del tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT per il settore ATECO "Installazione di impianti di illuminazione stradale e di piste aeroportuali", caratterizzato da tasso di disparità uomo-donna superiore al 25%, in deroga a quanto previsto dall'art. 57 del Codice, l'appaltatore non è tenuto a garantire le pari opportunità di genere.

Il concorrente indica nell'Allegato A.5 [→ di cui *infra*] le modalità con le quali intende ottemperare agli impegni di cui sopra. Nel caso di concorrenti plurisoggettivi, l'impegno dev'essere assunto da ciascuno degli operatori economici componenti. Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) del Codice, l'impegno dev'essere assunto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

In considerazione della natura dell'intervento, consistente nella realizzazione di un'opera infrastrutturale *ex novo* che non comporta il subentro nella gestione di un servizio preesistente né la sostituzione di personale precedentemente impiegato, non è prevista una clausola relativa al mantenimento della stabilità occupazionale in quanto non sussistono le condizioni di applicabilità di cui all'art. 57, co. 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 1, co. 1, dell'Allegato II.3 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., **gli operatori economici che occupano oltre 50 (cinquanta) dipendenti devono produrre, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198**, con attestazione di conformità rispetto a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità.

Ai sensi dell'art. 1, co. 2, dell'Allegato II.3 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., **gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti e inferiore a 50 (cinquanta), devono impegnarsi, a pena di esclusione, a consegnare alla Stazione Appaltante, entro 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, una relazione di genere** sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). Si impegnano, altresì, a trasmettere tale relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità.

Ai sensi dell'art. 1, co. 3, dell'Allegato II.3 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., **gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti, devono impegnarsi, a pena di esclusione, a consegnare alla Stazione Appaltante, entro 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 68/1999** e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a suo carico nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte della procedura di affidamento. Si impegna, altresì, a trasmettere tale relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, entro il medesimo termine, l'operatore economico deve dichiarare di non essere assoggettato alla disciplina relativa al diritto al lavoro dei disabili.

Come stabilito dall'art. 1, co. 4, dell'Allegato II.3 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve dichiarare di aver assolto agli obblighi, in materia di lavoro delle persone con disabilità o svantaggiate, di cui alla legge 12.03.1999 n. 68.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53, co. 1, del Codice, non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 dd. 22 dicembre 2025 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 112 dd. 16.05.2026 e allegano la ricevuta ai documenti di gara. **L'importo del contributo dovuto ammonta a € 165,00.**

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso

istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per poter partecipare alla gara, sia la documentazione amministrativa che l'offerta economica richieste con la presente lettera di invito devono essere presentate alla Stazione Appaltante, **a pena di irricevibilità, unicamente in forma telematica per mezzo della PAD**, attraverso l'area "Richiesta di Offerta online" (RDO) con le modalità nel seguito descritte, **entro e non oltre il termine indicato nella PAD**.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del d.lgs. 82/05.

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione amministrativa e dell'offerta economica all'interno della PAD, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento "Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle offerte", reperibile nella sezione "Allegati" posizionata all'interno del box "Dettagli RDO" della RDO online. Tali istruzioni – seppur non materialmente riprodotte – sono parte essenziale della presente lettera di invito.

Si precisa che:

- qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione amministrativa richiesta dalla presente "Richiesta di Offerta" deve essere prodotta utilizzando la sezione "Area Allegati Generici" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online;
- qualora l'Operatore Economico utilizzi strumenti software in versioni obsolete (sistemi operativi o software applicativi non più supportati dal produttore), per evitare visualizzazioni non corrette da parte della Stazione Appaltante, è opportuno che i documenti facsimile, in formato pdf relativi alle dichiarazioni che devono essere rese ai fini della partecipazione alla presente procedura, vengano scaricati dalla PAD, compilati ed infine stampati in pdf prima di essere firmati digitalmente e caricati a sistema;
- nessun dato di carattere economico, a pena di esclusione dalla gara, deve essere riportato nella "Risposta Busta Amministrativa".

Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale è operata automaticamente dalla PAD. Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale sulla PAD potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell'ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale viene effettuata dalla Stazione Appaltante fuori dalla PAD, con ogni idonea modalità indicata dall'operatore economico straniero al momento della registrazione alla PAD, correlata al sistema previsto dall'ente certificatore utilizzato dall'operatore straniero stesso. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l'operatore economico straniero è invitato a indicare le suddette modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella sezione "Area Allegati Generici" presente nell'ambito dell'Area Risposta della "Busta Amministrativa" della RDO online.

A conferma dell'avvenuta trasmissione telematica della propria offerta, il concorrente riceve una comunicazione all'indirizzo di domicilio digitale indicato dallo stesso in fase di registrazione alla PAD.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fanno fede la data e l'ora registrate dalla PAD a seguito della conferma di trasmissione dei documenti da parte del concorrente.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Non è ritenuta valida alcuna offerta presentata con modalità diverse da quella telematica per il tramite della PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

completa, e quindi mancata trasmissione, dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Si precisa che il sistema permette salvataggi parziali e, pertanto, le suddette attività possono essere espletate in più fasi purché completate entro il termine utile.

Il sistema non accetta la trasmissione di un'offerta o la modifica di un'offerta già trasmessa dopo il termine di scadenza. Oltre detto termine l'offerta è, pertanto, inammissibile ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. b), del Codice.

La Stazione Appaltante ha la facoltà, laddove necessario, a procedura in corso, e comunque entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, di modificare dei parametri della RDO, compreso anche il contenuto dell'area "Allegati". A seguito di modifica, gli operatori economici ricevono un messaggio contenente l'elenco delle modifiche apportate dalla Stazione Appaltante. Qualora gli operatori economici avessero già presentato offerta, la stessa viene automaticamente invalidata. In tal caso gli operatori devono accedere nuovamente alla propria risposta ed apportare, se necessario, le modifiche richieste e ripresentare l'offerta. La partecipazione alla procedura di gara, così come modificata dalla Stazione Appaltante, richiede in ogni caso la ripresentazione dell'offerta.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'art. 101 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente, ai sensi dell'art. 17, co. 4, del Codice, per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante, entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura, è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte economiche, l'operatore economico, tramite la PAD, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC, anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 12.

Inoltre, si rappresenta che sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- le dichiarazioni previste dall'art. 108, co. 9, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. in quanto rese a corredo dell'offerta economica e, come tali, inerenti a elementi essenziali della stessa, la cui omissione comporta l'esclusione dalla procedura.

Ai fini del soccorso istruttorio, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Il soccorso istruttorio è attivato dalla Stazione Appaltante mediante l'apposita funzionalità "Chiarifica amministrativa" o, in alternativa, tramite l'area "Messaggi" all'interno della RDO in oggetto.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la Stazione Appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante, termine che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente a giudizio motivato della Stazione Appaltante.

La società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. si riserva la facoltà prevista dall'art. 108, co. 10, del Codice, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto nei confronti di un'offerta che non soddisfi gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, nonché di annullare o revocare la presente lettera di invito per motivate ragioni di interesse pubblico, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge.

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità o contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante in autotutela si riserva di correggere e/o integrare la presente lettera di invito, gli altri elaborati e/o documenti. Le correzioni e/o integrazioni sono rese note a tutti i concorrenti.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 68, co. 12, del Codice e dell'art. 30, co. 4, dell'Allegato II.12, i concorrenti (singoli o riuniti

in raggruppamento temporaneo), che possiedono in proprio i requisiti di qualificazione prescritti dalla presente lettera di invito, possono cooptare – con specifica dichiarazione – altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella lettera di invito, a condizione che le prestazioni eseguite da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo delle stesse e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo delle prestazioni che saranno ad essa affidate. È fatto obbligo al concorrente di attestare il possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell'impresa cooptata e – mediante esibizione della certificazione SOA – che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da quest'ultima sia almeno pari all'importo delle prestazioni che saranno ad essa affidate.

Nei casi previsti dall'art. 124 del Codice, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori e dei servizi. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Gli operatori economici, per il solo fatto che partecipano alla procedura negoziata, accettano integralmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite nella presente lettera di invito. Ai sensi dell'art. 18, co. 1, del Codice, il "Capitolato Speciale d'Appalto" e il "Computo Metrico Estimativo" costituiscono parte integrante ed essenziale del presente procedimento e del contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario.

15. INDICAZIONI OPERATIVE PER LA CREAZIONE DEL DGUE

Nell'area "*Mia Risposta*" della RDO online, deve essere utilizzata la funzionalità "*Intenzione di rispondere*" e selezionata la tipologia di concorrente tra quelle proposte (singolo/singolo con altri/raggruppamenti/consorzi di varia natura/rete/GEIE).

Avviata la procedura tramite l'apposito comando di inserimento stilizzato con l'icona "+", il comando "*Crea una nuova risposta DGUE*" permette successivamente all'operatore economico di accedere al formulario per la compilazione a video di tutte le parti predisposte dalla Stazione Appaltante.

Al termine della compilazione, mediante il comando "*Scarica*", è generato il documento in formato ".pdf".

Il file così salvato deve essere sottoscritto digitalmente e allegato utilizzando il comando "*Scegli il file*".

In caso di concorrenti in forma plurisoggettiva, è necessario gestire l'"*Area Gestione Risposta*" per configurare la struttura del "*Gruppo di Offerta*", aggiungendo ulteriori Operatori Economici tramite la funzionalità "*Aggiungi Utente*".

L'operatore economico invitato dalla Stazione Appaltante indica quindi la "*Denominazione sociale/Ragione sociale*" e l'indirizzo e-mail dell'operatore economico che intende far parte del "*Gruppo di Offerta*", e lo invita a partecipare alla RDO online per compilare il proprio DGUE.

L'operatore economico invitato, se già registrato al Portale, deve accedere con le proprie credenziali; in alternativa procede con la registrazione.

Le operazioni sopra dettagliate devono essere ripetute, se necessario, per tutti i membri del "*Gruppo di Offerta*".

Gli Operatori Economici invitati a far parte del Gruppo di Offerta ricevono, all'indirizzo e-mail indicato dall'operatore economico principale, una notifica di invito a partecipare ad un "*Gruppo di Offerta*". All'interno dell'e-mail di avviso è contenuto il *link* diretto per accedere al Portale.

Dopo aver inserito le credenziali di accesso, l'utente può accettare o rifiutare l'invito ricevuto.

L'operatore economico che accetta l'invito aderisce di conseguenza al "*Gruppo di Offerta*" e deve compilare il proprio DGUE.

Maggiori dettagli sono riportati all'interno del documento "*Istruzioni operative per la compilazione del DGUE*" consultabile all'interno dell'area "Allegati" della presente RDO online.

Ogni eventuale ulteriore dichiarazione integrativa o/e esplicativa rispetto al DGUE è inserita nella sezione "Area Generica Allegati" della Busta Amministrativa.

16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (CONTENUTO DELL'AREA "RISPOSTA AMMINISTRATIVA" DELLA RDO ONLINE)

L'operatore economico inserisce sulla PAD, nell'area "Risposta Busta Amministrativa" della RDO online, la seguente

documentazione:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento redatto utilizzando il modello “ Allegato A.1 ” e sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello denominato “Allegato A.1”.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi e la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2 lett. b), c) e d), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

I concorrenti in forma plurisoggettiva:

- ✓ devono specificare le quote e le parti di lavori e servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- ✓ qualora non ancora costituiti devono indicare (a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di mandataria/capogruppo che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate, (b) attestare l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68, del Codice e (c) le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2 lett. b), c) e d), del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

PROCURA GENERALE O SPECIALE O NOMINA AD UNA CARICA SOCIALE	
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Modalità di presentazione: documento in formato elettronico oppure, in alternativa, scansione del medesimo.

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente deve produrre:

- in caso di procura generale o speciale: copia conforme all'originale della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale: copia del verbale della delibera dell'organo sociale preposto.

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento redatto utilizzando il modello "Allegato A.2" e sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Il concorrente rende le dichiarazioni previste nel modello denominato "Allegato A.2".

Il concorrente dichiara, in particolare, di ottemperare agli impegni previsti nel documento denominato "*R_11 Relazione CAM*".

La dichiarazione - unica in caso di concorrente con identità plurisoggettiva - deve essere sottoscritta secondo le modalità previste dal d.lgs. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La dichiarazione è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

DICHIARAZIONE COMPLEMENTARE AL DGUE	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento redatto utilizzando il modello "Allegato A.3-bis" e sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Il concorrente compila la dichiarazione complementare al DGUE, avvalendosi del modello denominato "Allegato A.3-bis".

La dichiarazione complementare al DGUE deve essere presentata e sottoscritta:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Si precisa che, in presenza di più dichiarazioni complementari al DGUE, le stesse devono essere inserite a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Area Allegati Generici" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online.

Si precisa che la dichiarazione deve contenere anche l'indicazione, ai sensi dell'art. 119, co. 4, lett. c), del Codice delle attività che intende o deve subappaltare indicando la relativa quota.

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 102, CO. 1, LETT. B) E LETT. C), E DELL'ALLEGATO II.3 DEL D.LGS. 36/2023	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento redatto utilizzando il modello "Allegato A.5" e sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Ai sensi degli artt. 11 e 102, co. 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., il concorrente è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'esecuzione dell'appalto. Qualora il contratto collettivo indicato sia diverso da quello espressamente richiamato nella documentazione di gara, il concorrente è, altresì, obbligato a produrre le dichiarazioni integrative previste dall'art. 11, co. 4, del medesimo decreto, attestanti il rispetto del principio di equivalenza delle tutele, sia sotto il profilo economico che normativo.

Il concorrente fornisce le dichiarazioni richieste per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 102, co. 1, lett. c), del Codice e indica le modalità con le quali intende ottemperare a tali impegni.

Il concorrente, infine, rende dichiarazione per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 1 dell'Allegato II.3 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.

In caso di concorrente con identità plurisoggettiva costituito ovvero costituendo, la dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti del raggruppamento o consorzio o GEIE e inserite nell'Area Allegati Generici della "Busta Amministrativa" della RDO online.

RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE (ART. 46 D.LGS. 198/2006).	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA PER OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO PIÙ DI CINQUANTA DIPENDENTI	Modalità di presentazione: scansione del documento o documento in formato elettronico.

Gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti devono produrre copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità.

In caso di concorrente con identità plurisoggettiva costituito ovvero costituendo, la relazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti del raggruppamento o consorzio o GEIE e inserite nell'Area Allegati Generici della "Busta Amministrativa" della RDO online.

ATTESTAZIONE VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: scansione del documento o documento in formato elettronico comprovante l'avvenuto versamento.

I concorrenti effettuano, a pena di inammissibilità dell'offerta, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 dd. 22 dicembre 2025 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 112 dd. 16.05.2026 per l'importo indicato nell'apposito paragrafo.

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Modalità di presentazione: documento in formato elettronico oppure, in alternativa, scansione del medesimo.

Di seguito la documentazione che deve essere presentata dai concorrenti con idoneità plurisoggettiva già costituiti e consorzi:

- ✓ Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- ✓ Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
 - copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
 - dichiarazione sottoscritta delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- ✓ Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
 - copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- ✓ Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
 - dichiarazione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- ✓ Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:
 - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
 - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO DI AVVALIMENTO	
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Documentazione da produrre nel caso di avvalimento: 1) DGUE dell'Operatore Economico Ausiliario creato secondo le modalità previste nelle "Istruzioni per la compilazione del DGUE – operatore economico"; 2) dichiarazione modello "Allegato A.3-bis" – Dichiarazione complementare al DGUE dell'ausiliaria (sottoscrizione digitale); 3) dichiarazione modello "Allegato A.4" - Modello per avvalimento (dichiarazioni ex art. 104 del Codice) (sottoscrizione digitale);

	4) contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti o scansione del documento.
--	---

Ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 104 del Codice, è consentita l'applicazione dell'istituto dell'avallimento in armonia a quanto indicato dallo specifico paragrafo della presente lettera di invito ai cui contenuti si fa espresso rinvio.

In tal caso gli operatori economici, oltre ad allegare il DGUE elettronico, la dichiarazione complementare al DGUE di cui al modello "Allegato A.3-bis", devono allegare anche la documentazione di cui all'art. 104 del Codice di seguito elencata:

- la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria, utilizzando il modello "Allegato A.4", con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse – specificamente individuate - necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Si precisa, inoltre, che tali documenti devono essere inseriti nella PAD con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Documentazione da produrre in caso di avallimento" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online.

17. OFFERTA ECONOMICA (CONTENUTO DELL'AREA "RISPOSTA ECONOMICA" DELLA RDO ONLINE)

Il concorrente inserisce la propria offerta economica all'interno dell'area "Risposta economica" della RDO online.

Le istruzioni per il corretto inserimento dell'offerta economica all'interno della PAD, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento "Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle offerte" a cui si fa espresso rinvio.

L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Predisposizione della "Busta economica" mediante l'inserimento nella apposita sezione della PAD del ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Dopo avere inserito nella apposita sezione della PAD il ribasso unico percentuale offerto, l'operatore economico, prima di completare l'invio dell'offerta, deve scaricare e salvare il file generato dal Sistema in formato pdf con il contenuto dei dati inseriti nell'area "Risposta Economica", quindi firmarlo digitalmente e caricarlo nella sezione dedicata alla "Busta Economica", come specificato nella procedura guidata indicata dalla PAD per la conclusione del processo di invio.

Il concorrente deve inserire, a pena di esclusione, all'interno dell'apposita sezione nell'area "Risposta Busta Economica", il ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara. Tale importo comprende i costi della manodopera ed è al netto degli oneri per la sicurezza (cd. "oneri di sicurezza interferenziali").

Sono prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

L'importo di contratto è determinato sulla base del ribasso unico percentuale inserito a video dal concorrente nella PAD per la predisposizione della "Busta Economica".

Sono inammissibile le offerte pari o in aumento rispetto all'importo posto a base di gara o che contengano, oltre all'offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione redatta utilizzando il modello "Allegato E.1" – Dichiarazioni ex art. 108, co. 9, del Codice.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente oppure scansione del documento sottoscritto dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

In conformità all'art. 108, co. 9, del Codice, il concorrente – a corredo della propria offerta economica ed **a pena di esclusione** – deve indicare:

- la stima dei **costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro**; detti costi interni sono connessi con l'attività d'impresa e devono risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- la stima dei **costi della manodopera per l'esecuzione dell'appalto sulla base del CCNL applicato**.

Precisazione sui costi della manodopera: → Il ribasso unico percentuale è formulato sull'importo posto a base di gara al netto dei soli costi della sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, e pertanto sul seguente importo: € 989.742,06. Tale importo comprende i costi della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante. Ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14, del Codice, la Stazione Appaltante ha individuato e indicato separatamente, nei documenti di gara e nell'elaborato denominato "Quadro di Incidenza della Manodopera", i costi della manodopera relativi all'appalto. L'indicazione separata assolve a una funzione di trasparenza della stima e di responsabilizzazione degli operatori economici, che sono tenuti a parametrare a essa i propri costi, e non sottrae i costi della manodopera all'importo sul quale è formulato il ribasso. La quota di manodopera associata ai costi della sicurezza, ancorché ricompresa nel dato complessivo dei costi della manodopera, non è assoggettata a ribasso, in quanto interna all'importo dei costi della sicurezza, che è scorporato. Nell'Allegato E.1 l'operatore economico indica, a pena di esclusione, la stima dei costi della manodopera per l'esecuzione dell'appalto sulla base del contratto collettivo applicato. L'operatore economico può indicare costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla Stazione Appaltante; in tal caso è tenuto a dimostrare che la riduzione deriva da una più efficiente organizzazione aziendale ovvero dalla possibilità di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. L'indicazione di costi della manodopera inferiori a quelli stimati non costituisce di per sé causa di esclusione ed è in ogni caso oggetto di verifica. Ai sensi dell'art. 110, co. 4, del Codice non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, né in relazione ai costi di sicurezza di cui alla normativa vigente. Prima dell'aggiudicazione e a prescindere dallo svolgimento della verifica di anomalia, la Stazione Appaltante procede alla verifica dei costi della manodopera dichiarati in sede di offerta, acquisendo le relative giustificazioni ove inferiori a quelli indicati nei documenti di gara, e valuta la sostenibilità economica dell'offerta anche in relazione alla tutela dei diritti inderogabili dei lavoratori, avvalendosi delle modalità di cui all'art. 110 del Codice.

Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla Stazione Appaltante, l'operatore economico può anticipare - nell'Area Allegati Generici della "Risposta Economica" della RDO online - le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

AVVERTENZE

Si precisa che tutta la documentazione da inserire nell'area "Risposta Economica" deve essere sottoscritta ai sensi del d.lgs. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

L'offerta economica è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente deve produrre:

- in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell'organo sociale preposto.

Si precisa che la mancata presentazione dell'offerta economica o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la sottoscrizione della medesima costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le sedute sono svolte in modalità telematica. La Stazione Appaltante comunica le date delle operazioni di gara mediante la funzionalità "Messaggi" della RDO online.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Il Seggio di Gara procede, nella prima seduta telematica, alla ricognizione dei "pliche digitali" pervenuti entro i termini previsti e all'apertura della "Busta di Risposta Amministrativa" della RDO online.

Successivamente, il Seggio di Gara:

- a) accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente (mentre l'offerta economica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema);
- b) controlla la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- c) verifica la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera di invito;
- d) attiva la procedura di soccorso istruttorio nei casi e con le modalità previste dall'art. 101 del Codice;
- e) determina l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti alle successive fasi di gara.

Il Seggio di Gara, qualora debba procedere all'esclusione di un concorrente nel caso di presentazione di falsa dichiarazione o di falsa documentazione, segnala il fatto all'ANAC ai fini dell'adozione da parte di quest'ultima autorità dei provvedimenti di propria competenza.

Il Seggio di Gara si riserva, inoltre, di procedere ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., secondo criteri discrezionali, a ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni contenute nella busta della documentazione amministrativa.

I provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Esaurita la fase di ammissione, il Seggio di Gara procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara.

19. ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE – VERIFICHE DI CONGRUITÀ

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, il Seggio di Gara procede ai sensi dell'art. 54 del Codice – per il tramite della PAD – all'individuazione delle offerte anomale, alla loro esclusione, alla formazione della graduatoria ed alla proposta di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 54 del Codice si procede all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata secondo il "Metodo A" dell'Allegato II.2 del Codice.

Il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell'anomalia è pari a tre.

Il calcolo della soglia di anomalia è elaborato in automatico dalla PAD, sulla base del metodo sopra individuato, utilizzando la seguente regola di arrotondamento dei prezzi: i calcoli intermedi vengono eseguiti senza arrotondare, i punteggi finali vengono

salvati senza arrotondamento e visualizzati alla terza cifra decimale con la regola di correzione statistica.

Qualora le offerte ammesse siano inferiori a cinque, il Seggio di Gara formula la proposta di aggiudicazione nei confronti del concorrente che ha presentato il maggiore ribasso.

Nel caso vi siano più offerte riportanti il miglior ribasso non anomalo, si procede ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

Fatto salvo quanto precede, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità della migliore offerta che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'art. 108, co. 9, del Codice, appaia anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Su proposta del RUP, la Stazione Appaltante esclude, ai sensi dell'art. 110, co. 5, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili.

In ogni caso, prima dell'aggiudicazione di cui all'art. 17, co. 5, del Codice si procede, nei confronti del migliore offerente, a verificare l'attendibilità degli impegni assunti per la partecipazione alla presente procedura di gara, in ossequio a quanto previsto dall'art. 102 del Codice, con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'art. 110. Nel caso i suddetti impegni siano verificati come non attendibili, si procede all'esclusione dalla gara.

Si procederà, inoltre, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante con le modalità di cui agli artt. 3, 4 e 5 dell'Allegato I.01 del Codice.

20. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E DI FORMALIZZAZIONE CONTRATTUALE

Il Seggio di Gara trasmette la documentazione al RUP al fine di consentire a quest'ultimo le valutazioni previste dall'ultimo periodo dell'art. 54, co. 1, e dell'art. 110, co. 5, lett. d), del Codice.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'Appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante le pari opportunità generazionali e – se del caso – per promuovere l'inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Ai sensi dell'art. 17, co. 5, del Codice, l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. Il Titolare del Potere di Spesa esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente e l'attendibilità degli impegni assunti per la partecipazione alla presente procedura, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e, al ricorrere dei presupposti di legge, alla segnalazione all'ANAC.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, ai sensi dell'art. 99, co. 3-bis del Codice, il Titolare del Potere di Spesa, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, può disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'Operatore Economico, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 e s.m.i., che attesti il possesso dei requisiti di partecipazione e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la Stazione Appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

Qualora, a seguito del controllo, sia successivamente accertata l'assenza dei requisiti, la Stazione Appaltante - ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o

risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente - recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle Autorità competenti.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Ricevuta la comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, l'aggiudicatario è tenuto a produrre, entro il termine di 10 (dieci) giorni, i seguenti documenti:

- ✓ garanzia definitiva nella misura stabilita dall'art. 53, co. 4, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. (5% dell'importo contrattuale) e con le modalità previste dall'art. 117 del Codice;
- ✓ (eventuale) atto costitutivo del R.T.I. e mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario, nelle forme stabilite dall'art. 68, co. 6, del Codice;
- ✓ comunicazione del conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, co. 7, della L. 136/2010;
- ✓ i nominativi ed i dati anagrafici del Legale Rappresentante (o del Procuratore) che interverrà alla stipula del contratto e del Responsabile dell'esecuzione dell'appalto, anche con riferimento alla sottoscrizione degli atti tecnico-contabili successivi alla formalizzazione del contratto;
- ✓ la dichiarazione sostitutiva di certificazione per l'identificazione del "Titolare Effettivo" (in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia);
- ✓ l'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo di cui all'art. 18, co. 10, del Codice.

Gli operatori economici privi di attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III) devono possedere la patente di cui all'art. 27 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dal d.lgs. 159/2011 s.m.i.

Ai sensi dell'art. 55 del Codice, il contratto è stipulato entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, non trovando applicazione i termini dilatori stabiliti dall'art. 18, co. 3 e 4, del medesimo Codice.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Si informa che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria di cui al co. 2 dell'art. 213 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla formalizzazione dell'atto. In particolare, trovano applicazione le disposizioni in materia di imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto contenute nell'art. 18, co. 10, del Codice, nonché negli articoli e nella tabella di cui all'Allegato I.4 al Codice medesimo. Ai fini dell'individuazione dell'ammontare dell'imposta di bollo, il corrispettivo complessivamente previsto nel medesimo va considerato al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Si applicano altresì le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo definite dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 22/2023.

Nel caso in cui l'operatore economico ingiustificatamente non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con comunicazione scritta della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante pone a carico dell'Appaltatore le spese già sostenute, nonché le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.

Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso. Ulteriori ipotesi di risoluzione o recesso dal contratto sono disciplinate dagli artt. 122 e 123 del Codice e nello schema di contratto.

L'Appaltatore deve trasmettere tempestivamente al RUP, e comunque almeno quindici giorni prima della consegna dell'appalto, il POS redatto in conformità all'Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 32, co. 9, dell'Allegato I.7 del Codice, l'esecutore deve presentare, ai fini della sua approvazione da parte della Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Al presente appalto si applicano, altresì, le disposizioni contenute dall'art. 10 bis della L.R. 14/2002 in materia di tutela dei lavoratori e sulla sicurezza del lavoro. Per tutto quanto non espressamente dichiarato nella presente lettera di invito, si fa riferimento al Codice, alla L. 241/90 e al codice civile.

21. PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DEL "CODICE DI COMPORTAMENTO", DEL "PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA" E DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE"

Nello svolgimento dell'appalto, l'aggiudicatario - a pena di risoluzione dello stesso - deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Codice di Comportamento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/01, tutti pubblicati sul sito web della Committente <https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/disposizioni-general/atti-general>.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante.

22. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella PAD, a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita tramite l'area "Messaggi" all'interno della RDO.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante l'area "Messaggi" all'interno della RDO in oggetto.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli artt. 3-bis e 22 della legge n. 241/90.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'art. 35, co. 4, del Codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013.

L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati all'art. 35, co. 2, del Codice.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto e gli eventuali subappalti/subcontratti, sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'appalto alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di

apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'Appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Avverso gli atti della procedura concorsuale è consentito presentare ricorso, nelle forme di rito, avanti il TAR del Friuli Venezia Giulia.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con sede legale in Scala Cappuccini n. 1, 34131 Trieste. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile all'indirizzo di posta elettronica: dpo@fvgs.it.

I dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura di gara — ivi compresi, ove ricorrano, le informazioni acquisite tramite FVOE, i dati particolari e quelli relativi a reati e condanne penali — sono trattati da personale appositamente autorizzato, esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della gara, all'eventuale aggiudicazione, alla stipula e all'esecuzione del contratto d'appalto. Le basi giuridiche del trattamento sono costituite dall'adempimento di un obbligo giuridico gravante sul Titolare e dall'esercizio di un compito di interesse pubblico ad esso attribuito, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e), del GDPR.

Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell'ammissione alla procedura di gara: in assenza dei dati richiesti, non sarà possibile procedere alla partecipazione, all'affidamento, alla stipula né all'esecuzione del contratto.

I dati personali potranno essere comunicati ai soggetti ai quali la legge riconosce il diritto di accesso agli atti, a coloro che svolgono attività strumentali o comunque connesse al procedimento, nonché agli organi preposti a indagini o controlli che ne facciano specifica richiesta. Potranno altresì essere diffusi in adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità imposti dalla normativa vigente, ferma restando la disciplina dell'accesso agli atti ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, che potrebbe comportare la comunicazione dei dati ad altri concorrenti. Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. non trasferisce dati personali verso Paesi terzi né verso Organizzazioni Internazionali.

I dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti, nel rispetto della normativa vigente. In relazione ai dati trattati, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR. L'informativa privacy estesa è consultabile nella sezione dedicata del sito internet della Società.

Il Presidente del C.d.A.
(dott. Simone Bortolotti)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i."

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	08/09/2026
Nome	IND 07-2026 - LETTERA DI INVITO_SIGNED.PDF
Impronta	2D775313062743D4F0637CC7FD078456807CFE9289295F9DFF3A60D7014CC25A
Dimensione (Byte)	1,201,039

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-GEN-2026-43175-P
Verso	Partenza
Data registrazione	08/09/2026

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	SIMONE BORTOLOTTI
Codice Fiscale	TINIT-BRTSMN94H02D962G
Codice Identificativo	WSREF-23206104302410
Ente Certificatore	Actalis EU Qualified Certificates CA G1
Organizzazione	FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	37 81 7D 2D DB 5A 38 9D 00 E6 BD 93 D4 23 9E 1A C2 F4 6F E3 62 0C F9 59 4A 86 8B D7 D6 28 CD E5 32 33 41 62 9D 71 7F B4 95 07 CF A7 81 E0 FC 7D 70 D6 43 C7 BD 68 66 8D 93 DE A0 86 4E EA 86 C3 6F 64 3F 80 E4 C2 0E C8 7C 66 BE 0D 9C 2D 42 C6 86 D5 D2 8A 01 8F 16 00 7D 6C 79 03 9D E1 BC 98 3D 7B 00 B0 E0 B8 CE 08 5A 34 5C 5C 83 25 DC 76 BD 90 3D 6F 5E 67 C0 B5 0E A8 00 6C BA 47 80 66 A6 C0 4C C6 86 B7 54 47 0D 3D DF 7C 48 9C 3B 8F D4 35 83 E3 3A 89 F8 31 D7 3C D4 D1 C7 98 AE 17 E4 C2 A4 2F C4 15 7B 65 63 9E C5 45 D5 38 A0 BC EA 78 FD CD 93 28 D5 10 09 05 37 06 AE 87 AE 6D 56 08 F3 26 F8 9A 06 91 F1 26 A0 86 79 CF A8 B5 18 3B 2E 11 14 25 ED BD CF 97 3F C0 57 49 68 B7 E3 3D 18 4D 9A D4 94 01 84 3B 65 0B 3C BF 5F 2A DD 76 6B 02 63 68 49 7C 37 30 77 C1 68 9D 75 65
Data e ora della Firma	08/09/2026 12:33:13 GMT
Validità del certificato	Dal 08/08/2024 10:24:39 GMT al 08/08/2030 10:24:39 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	